ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/09/2015

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37334-ridimensionato-il-diritto-di-credito-dell-ex-coniuge-se-viola-gli-obblighi-di-assistenza-familiare-suprema-corte-di-cassazione-sez-vi-penale-sentenza-n-34786-15

Autore: Iannone Paolo

Ridimensionato il diritto di credito dell'ex coniuge se viola gli obblighi di assistenza familiare, Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 34786/15

"Ridimensionato il diritto di credito dell'ex coniuge se viola gli obblighi di assistenza familiare, Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 34786/15"

1. Il decisum

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura dell'obbligo di assistenza familiare.

Il caso riguarda la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della L. 898/1970 da parte del soggetto che vanta un diritto di credito nei confronti dell'ex coniuge.

Nel merito le Corti territoriali valutavano la suddetta circostanza, comunque, in violazione degli obblighi di assistenza familiare, in virtù dell'art. 12 sexies della L. 898/1970 che richiama espressamente l'applicazione delle pene previste dall'art. 570 cod. pen. (delitti contro l'assistenza familiare).

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale conferma l'operato dei giudici di merito.

2. Il diritto all'obbligo di assistenza familiare

In via preliminare si rende necessario illustrare le regole giuridiche dettate dalla L. 898/1970 relativamente all'obbligo di assistenza familiare.

Certamente la non addebitabilità della separazione ad uno dei due coniugi è motivo di corresponsione economica[1], specialmente se quest'ultimo ha una situazione patrimoniale più sfavorevole. Ciò posto, il giudice è chiamato a valutare l'identificazione del quantum debeatur nell'ambito della corresponsione dell'assegno di mantenimento.

In tale prospettiva la mancanza "di mezzi adeguati" e l'impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive" rappresentano i requisiti cardini del diritto a ricevere l'assegno di mantenimento. Ne consegue che la disparità di situazioni reddituali e la funzione garantisca nel mantenere il medesimo tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio deve essere compensata dal coniuge che possiede "mezzi adeguati" e può "procurarseli per ragioni oggettive". A tal proposito grava sul giudice verificare se effettivamente il coniuge avente la situazione economica più debole abbia le capacità o meno di procurarsi mezzi di sostentamento economico atti a diminuire l'apporto patrimoniale dell'altro coniuge obbligato, in quanto tale circostanza in diritto fa la differenza. Pertanto, tra i presupposti della sussistenza dell'assegno di mantenimento l'onere della prova ricade sul coniuge obbligato alla corresponsione del mantenimento.

Ad ogni buon conto, il fenomeno dell'inadempimento agli obblighi di assistenza familiare (L. 898/1970) è ricorrente, pertanto, il Legislatore ha deciso di tutelare i diritti dell'ex coniuge più debole e dei figli attraverso l'art. 12 sexies della L. 898/1970, il quale richiama espressamente l'applicazione delle pene previste dall'art. 570 cod. pen[2] (delitti contro l'assistenza familiare) al fine di fornire la più ampia forma di tutela penale riguardo all'inadempimento dell'obbligazione civile in difesa dell'ex coniuge più debole. Ciò posto, l'art. 12 sexies della L. 898/1970 nella sua secca formulazione di richiamo all'art. 570 cod. pen. non fornisce alcun dettame in merito all'elemento soggettivo della condotta che il soggetto obbligato pone in essere nell'inadempimento dell'obbligazione civile. Ad ogni buon conto, il richiamo delle norme civilistiche al reato di cui all'art. 570 cod. pen. dovrebbe riferirsi alla violazione dell'obbligo di

---

[1] P. PIERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012; P. PIERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.

[2] F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1997; F. ANTOLISEI, Diritto penale, GIUFFRE'; G. FIANDACA-E.MUSCO, Diritto penale, ZANICHELLI;

natura economica previsto dal secondo comma del predetto articolo, in quanto, nel caso di specie vengono meno i presupposti riferibili al primo comma concernenti la violazione dell'assistenza morale. Tuttavia, la recente giurisprudenza[3] ha smentito tale assunto ritenendo che il mancato pagamento del mantenimento all'ex coniuge deve riferirsi al primo comma dell'art. 570 cod. pen. relativa alla sottrazione degli obblighi di assistenza. In ogni caso, la giurisprudenza non è univoca su tale tesi, pertanto il punto di non ritorno è rappresentato dall'applicazione delle sanzioni nei confronti dell'ex coniuge che omette di versare i mezzi di sussistenza violando gli obblighi di assistenza familiare, quale momento successivo all'accertamento del quantum debeatur dell'assegno dovuto, in base a quanto stabilito dal giudice della sezione civile in sede di separazione o divorzio dei coniugi, laddove i criteri di accertamento del reddito dello stile di vita dei coniugi, prima e dopo la separazione, rappresentano dei capisaldi da cui il giudice deve partire per verificare l'effettiva sussistenza del diritto al c.d. "quanto dovuto".

Nella vicenda in esame la Corte ha sancito che la violazione dell'obbligo di assistenza familiare sussiste anche se l'inadempimento dell'ex coniuge non ha fatto mancare i mezzi di sussistenza.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, i giudici di legittimità hanno valutato la condotta posta in essere dall'ex coniuge in violazione degli artt. 5 e 6 della L. 898/1970 applicando la pena prevista dall'art. 570 cod. pen. (delitti contro l'assistenza familiare).

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, la Suprema Corte di Cassazione si è dovuta pronunciare su di una fattispecie ricorrente e delicata.

Il Legislatore fa riferimento a "condizioni dei coniugi", dove secondo un'interpretazione della dottrina si deve tener conto tanto delle condizioni economiche tanto delle condizioni di salute e familiare dei coniugi.

Certamente le problematiche sottese all'omesso versamento dell'assegno dovuto da parte dell'ex coniuge, nonché l'illecito previsto dall'art. 12 sexies della L. 898/1970 che sanziona automaticamente l'obbligato determina, nel caso di specie, il focalizzarsi dell'attenzione sull'assenza di valutazione dell'elemento soggettivo nella condotta posta in essere dal soggetto inadempiente. Tale assunto non corrisponde al fondamento del principio di colpevolezza previsto all'art. 27 Cost. (ovvero criteri di attribuzione psicologica del fatto materiale al soggetto autore della condotta penalmente rilevante), ma i giudici di legittimità hanno affermato che la sanzione dell'omesso versamento opera in automatico, salvo che il soggetto non dia prova della sua condizione di impossibilità ad adempiere economicamente alla prestazione[4]. Con riferimento alla sanzione penale da applicare, l'art. 12 sexies della L. 898/1970 richiama espressamente l'art. 570 cod. pen. al fine di fornire la più ampia forma di tutela nei confronti dell'ex coniuge più debole. Difatti la rigida previsione deterrente racchiusa nella tutela penale dell'obbligazione civile rileva la configurazione del reato anche in caso di un inadempimento parziale, in virtù dell'automatismo previsto dall'art. 12 sexies della L. 898/1970.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, non si può far a meno di considerare l'incidenza dell'obbligo di assistenza familiare in contrapposizione al diritto di credito vantato dallo stesso ex coniuge.

In conclusione la pronuncia dei giudici di legittimità chiude il cerchio su un tema delicato dove viene garantita e salvaguardata la tutela penale relativa all'inadempimento dell'obbligazione civile, laddove il mancato versamento dell'assegno dovuto all'ex coniuge è

---

[3] Cass., SS. UU., sent. 23866/2013

[4] Cass. Pen., sez. VI, n. 45273/2008

superiore al credito vantato e, nonostante ciò, permane ugualmente la violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se non sono venuti a mancare i mezzi di sussistenza.

Dott. Paolo Iannone

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO •

Art. 27 Cost.
Artt. 5, 6 e 12 sexies della L. 898/1970
Art. 570 cod. pen.

• BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE •

ARTICOLI

- *P. PIERLINGIERI, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. Dir. civ., 1980.*

MANUALI

- *F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1997;*
- *P. PIERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012;*
- *P. PIERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.*

TRATTATI

- *F. ANTOLISEI, Diritto penale, GIUFFRE';*
- *G. FIANDACA-E.MUSCO, Diritto penale, ZANICHELLI;*
- *P. RESCIGNO, Trattato di diritto privato, UTET.*

VOCI ENCICLOPEDICHE

- *DIGESTO, Discipline Privatistiche, , Sezione Civile, Terzo aggiornamento, UTET, 2007*